Codice A1606C
D.D. 5 maggio 2025, n. 316
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Ceresole Reale (TO) - Intervento: manutenzione straordinaria sulla linea aerea 220 kV semplice terna T.212 ''Villenueve - Villa'' - sostituzione del sostegno n.126 e ritesatura dei conduttori e della fune di guardia. Autorizzazione paesaggistica.

ATTO DD 316/A1606C/2025 DEL 05/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Ceresole Reale (TO) – Intervento: manutenzione straordinaria sulla linea aerea 220 kV semplice terna T.212 “Villenueve – Villa” - sostituzione del sostegno n.126 e ritesatura dei conduttori e della fune di guardia. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza pervenuta dalla Società TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (TERNA) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l’acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5

del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Torino;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Torino ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Torino in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Torino relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a

meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

urbanistica.ovest@regione.piemonte.it
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/277/2025A/A1600A

Rif. n. 37130/A1606C del 07/03/2025

R E L A Z I O N E

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Ceresole Reale (TO)**
Intervento: **manutenzione straordinaria sulla linea aerea 220 kV semplice terna T.212 "Villenueve – Villa" - sostituzione del sostegno n.126 nel Comune di Ceresole Reale e la ritesatura dei conduttori e della fune di guardia**
Istanza: **Società TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (TERNA)**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente in data 07/03/2025, con nota prot. 37130, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella manutenzione straordinaria sulla linea aerea 220 kV semplice terna T.212 "Villenueve – Villa" attraverso la sostituzione del sostegno n.126 e la ritesatura dei conduttori e della fune di guardia: il sostegno oggetto di intervento verrà demolito e rilocalizzato in un'area prossima a quella attualmente occupata dal sostegno esistente, ad una distanza di circa 10 mt., con un'altezza totale del nuovo sostegno di circa 3 mt. superiore a quella del sostegno esistente, per un'altezza totale pari a 33 mt.

accertato che l'area oggetto di intervento è coinvolta da interferenze con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) e con le delimitazioni dei beni paesaggistici di cui alla Parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero più precisamente ai sensi dell'art. 142

- comma 1 lett. "c" (fascia di 150 m dal *torrente Orco*)
- comma 1 lett. "d" (montagne oltre i 1600 m s.l.m.)
- comma 1 lett. "f" (parchi e riserve nazionali - *Parco Nazionale Gran Paradiso*)
- comma 1 lett. "g" (territori coperti da foreste e boschi)

Corso Kennedy, 7bis
12100 Cuneo
Tel. 0171.321944

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, per gli effetti della lettera e) delle medesima norma, che si riporta a seguire "...*linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri...*";

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente**,**

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. "c" – "d" – "f" – "g" del D.Lgs 42/2004,

tenuto conto, così come precisato negli atti di cui sopra, che:

- *per l'accesso in fase di cantiere si utilizzerà la viabilità esistente utilizzata per la manutenzione della linea esistente, ed eventualmente l'elicottero, senza necessità di realizzare nuove piste di cantiere*
- *il sostegno in demolizione verrà sostituito con una tipologia a modulari a traliccio opportunamente verniciata (colore: RAL 6009 - verde) così da inserirsi, come il sostegno esistente, nel contesto montano in cui è situata la linea, in modo da rendere l'intervento il meno impattante possibile per il territorio*

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., **a condizione che si provveda tempestivamente alla rinaturalizzazione dell'area interessata dalla demolizione del traliccio esistente**

Corso Kennedy, 7bis
12100 Cuneo
Tel. 0171.321944

REGIONE PIEMONTE

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	*Istanza*	istanza_autorizz_paes_ordin_T212-sost126_MB.pdf
2	*Relazione Paesaggistica*	RE22212A1CAV00014_Relazione paesaggistica-signed.pdf
3	*Elaborato grafico - dossier fotografico: configurazione paesaggistica attuale*	DE22212A1CAV00023_dossier foto-signed.pdf
4	*Elaborato grafico - inquadramento su foto aerea*	DE22212A1CAV00016_Foto aerea-signed.pdf
5	*Elaborato grafico - corografia di inquadramento*	DE22212A1CAV00015_Corografia-signed.pdf
6	*Elaborato grafico - carta dei vincoli paesaggistici ed ambientali*	DE22212A1CAV00018_Vincoli paesaggistici-signed.pdf
7	*Elaborato grafico - componenti paesaggistiche (Tav. P4 del PPR)*	DE22212A1CAV00017_Tav P4 PPR-signed.pdf
8	*Elaborato grafico - carta dell'uso del suolo*	DE22212A1CAV00019_Uso suolo-signed.pdf
9	*Elaborato grafico - fotosimulazione*	DE22212A1CAV00022_fotoinserimento-signed.pdf
10	*Elaborato grafico - carta della rete ecologica*	DE22212A1CAV00021_Rete ecologica-signed.pdf
11	*Elaborato grafico - profilo altimetrico P126*	LE22212A1CAV000108_00_signed.pdf.p7m
12	*Elaborato grafico - Dettaglio posizionamento nuovo sostegno P126 monografia e sezioni diagonali*	DE22212A1CAV000105_00_signed.pdf.p7m
13	*Elaborato grafico - CTR P126*	DE22212A1CAV000104_00_signed.pdf.p7m
14	*Elaborato grafico - CATASTALE P126*	DE22212A1CAV000103_00_signed.pdf.p7m
15	*Elaborato grafico - ORTOFOTO P126*	DE22212A1CAV000102_00_signed.pdf.p7m
16	*Elaborato grafico - COROGRAFIA P126*	DE22212A1CAV000101_00_signed.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marcello Comollo

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Corso Kennedy, 7bis
12100 Cuneo
Tel. 0171.321944

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TORINO, (data pec)

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore
Urbanistica Piemonte Occidentale
pec: urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

AMBITO E SETTORE:	PARTE II e PARTE III D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Tutela beni archeologici/ Tutela beni paesaggistici
DESCRIZIONE:	**CERESOLE REALE** - (TO) manutenzione straordinaria sulla linea aerea 220 kV semplice terna T.212 "Villenueve - Villa" - sostituzione del sostegno n.126 nel Comune di Ceresole Reale e la ritesatura dei conduttori e della fune di guardia - Comunicazione avvio procedimento Indirizzo: Via G B Caffaro Allera snc
DATA RICHIESTA:	data di arrivo richiesta 31/03/2025 -vs. prot. 51052 del 31/03/2025 protocollo entrata richiesta n. 6785 del 01/04/2025 data di arrivo richiesta 31/03/2025 -vs. prot. 51057 del 31/03/2025 protocollo entrata richiesta n. 6787 del 01/04/2025 data di arrivo richiesta 04/04/2025 protocollo entrata richiesta n. 7313 del 07/04/2025
RICHIEDENTE:	**Società TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A** - Privato
PROCEDIMENTO:	PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41 D.lgs 36/2023 e s.m.i.). Conferenza dei servizi
PROVVEDIMENTO:	PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO:	Alla Regione Piemonte – Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per il Comune di Ceresole Reale di cui all'oggetto;

Considerato che dalla relazione sopra citata si evince che l'area oggetto d'intervento ricade in area tutelata ai sensi del art. 142, comma 1, lettere c), d), f) e g) , del D.Lgs. 42/02004;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole facendo proprio il parere della Regione Piemonte.**

Per quanto attiene la tutela archeologica e la verifica preventiva dell'interesse archeologico, constatato che l'opera in progetto non ricade in un'area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria; preso atto dell'adempimento da parte del richiedente della prima fase della procedura di assoggettabilità alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, di cui all'art. 41, comma 4 e Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 79 del D.Lgs 209/2024, mediante l'elaborazione dello studio archeologico preliminare, trasmesso da Terna alla Scrivente con nota ns prot. 7655 del 10/04/2025; esaminato lo studio sopra menzionato, che definisce come medio-basso il rischio archeologico individuato per l'intervento in oggetto, trattandosi di area con potenziale archeologico presunto ma non meglio delimitabile/ definibile alla luce dei dati raccolti; l'Ufficio scrivente ritiene conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ed esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione delle opere a progetto, a condizione che, in applicazione dell'art 1 c.5 Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., tutti gli interventi comportanti opere di scavo siano eseguiti con assistenza di archeologi specializzati e sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza scrivente, ma senza oneri per questo Ufficio, al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata e corretta identificazione di manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Si segnala comunque, sin da ora, che l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà imporre, anche in corso d'opera, ulteriori approfondimenti dell'indagine

e varianti progettuali, in funzione del completamento della documentazione e a salvaguardia di quanto eventualmente rinvenuto.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Corrado Azzollini
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. Silvia Valmaggi / dott.ssa Sara Maria Demichelis / dott.ssa Luisa Ferrero / geom Rosaria Demma
(silvia.valmaggi@beniculturali.it – saramaria.demichelis@beniculturali.it)